



# **Promemoria concernente il computo globale d'imposta per dividendi, interessi e diritti di licenza provenienti da Stati esteri <sup>1)</sup>**

## **1. Scopo del computo globale d'imposta**

Le convenzioni stipulate dalla Svizzera fino al 1965 per evitare la doppia imposizione prevedevano, per i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza provenienti dagli Stati contraenti, sia l'imposizione esclusiva in Svizzera, sia la riduzione o il rimborso parziale delle imposte riscosse su questi redditi negli Stati contraenti. Nelle convenzioni in cui bisognava concedere allo Stato contraente un'imposizione limitata, di regola continuava a sussistere una doppia imposizione a carico del beneficiario svizzero dei redditi in questione.

Le convenzioni stipulate o rivedute dal 1965 evitano la doppia imposizione offrendo ai beneficiari domiciliati in Svizzera la possibilità di chiedere uno sgravio delle imposte svizzere per compensare le imposte riscosse da questi Stati sui dividendi, sugli interessi e sui diritti di licenza e che non sono recuperabili.

Lo sgravio consiste in un computo globale d'imposta ai termini dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967 sul computo globale d'imposta. Il 9 marzo 2001 tale ordinanza è stata adeguata al sistema d'imposizione annuale postnumerando delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni. Le imposte effettivamente riscosse in un anno negli Stati contraenti elencati nell'Allegato II che, in applicazione della convenzione, questi Stati non devono rimborsare, sono, a determinate condizioni, rimborsate dalla Svizzera, interamente o in parte, ai beneficiari dei redditi che vi sono domiciliati; il rimborso avviene analogamente all'imposta preventiva svizzera. Come indica la designazione, il computo d'imposta è globale, vale a dire che esso è effettuato mediante un'operazione unica per tutti i redditi provenienti dagli Stati contraenti, in un unico importo e senza essere suddiviso in singole imposte svizzere.

## **2. Redditi per i quali è possibile chiedere il computo globale d'imposta**

Il computo globale d'imposta può essere chiesto per i **dividendi**, gli **interessi** e i **diritti di licenza provenienti dagli Stati contraenti in cui restano effettivamente assoggettati a un'imposta riscossa con l'aliquota limitata** stabilita dalla convenzione applicabile (vedi Allegato II).

## **3. Aveni diritto al computo globale d'imposta**

Hanno diritto al computo globale d'imposta tutte le **persone fisiche e giuridiche** nonché le **società in nome collettivo e in accomandita** aventi il domicilio in Svizzera ai termini delle convenzioni di doppia imposizione stipulate con gli Stati contraenti elencati nell'Allegato II e che sono assoggettate alle imposte svizzere sul reddito per i redditi provenienti dall'estero.

Chiunque chiede il computo globale d'imposta deve dichiarare nell'istanza l'ammontare lordo dei redditi stranieri (dunque senza deduzione dell'imposta riscossa nello Stato di provenienza). Disposizioni particolari (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza del Consiglio federale) si applicano alle imprese cui è fatto obbligo di tenere i libri di commercio.

## **4. Casi in cui il computo globale d'imposta è escluso**

Il computo globale d'imposta non può essere chiesto quando non sono date le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 qui sopra. Esso è escluso in particolare:

- a) per i redditi che **non sono assoggettati ad alcuna imposta nello Stato di provenienza** o per i quali può essere chiesto il rimborso integrale di un'eventuale imposta alla fonte;

<sup>1)</sup> Vedi Allegato II dell'ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo globale d'imposta, Distinta degli Stati contraenti)

b) per i redditi che **non sono assoggettati in Svizzera ad alcuna imposta sul reddito**, sia che si tratti

- di un beneficiario che fruisce di un'esenzione generale dalle imposte svizzere sul reddito,
- di un beneficiario che di fatto non paga alcuna imposta svizzera sul reddito, perché quest'ultimo è al di sotto dei minimi imponibili, o
- di redditi che non sono imposti secondo il diritto interno (ad es. dividendi provenienti dalle filiali per i quali è concessa la deduzione holding);

c) per le persone fisiche che pagano in Svizzera un'**imposta calcolata sul dispendio** che non tiene conto di tutti i redditi dello Stato di provenienza in base all'aliquota del reddito complessivo;

d) per i contribuenti che **non possono chiedere lo sgravio delle imposte straniere** in virtù sia della convenzione di doppia imposizione applicabile, sia del decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni. Un'eccezione sussiste tuttavia per talune persone fisiche e giuridiche che, giusta la convenzione di doppia imposizione germano-svizzera, non possono chiedere lo sgravio dell'imposta alla fonte germanica, ma alle quali è concesso il computo globale d'imposta;<sup>2)</sup>

e) infine, quando le imposte straniere non recuperabili non superano i 50 franchi (**importi insignificanti**).

I contribuenti che, per uno dei motivi enumerati più sopra, non possono chiedere il computo globale d'imposta, o che non lo vogliono chiedere, possono domandare che l'ammontare lordo dei redditi sia decurtato delle imposte degli Stati contraenti che sono state riscosse ai termini della convenzione di doppia imposizione applicabile (imposizione al netto).

## 5. Computo globale d'imposta ridotto

Allorché il presupposto dell'**imposizione in Svizzera è soddisfatto solo parzialmente**, si può pretendere solo un computo globale d'imposta ridotto. Il computo è concesso:

- **per un terzo** delle imposte estere, quando i redditi stranieri **sono assoggettati soltanto all'imposta federale diretta** (ad es. le azioni gratuite che alcuni Cantoni non tassano come reddito o i redditi che percepisce una società la quale, a cagione del privilegio cantonale concesso alle società di sede, di domicilio o holding, non paga alcuna imposta cantonale sul reddito);
- **per due terzi** delle imposte straniere, quando i redditi stranieri **sono assoggettati soltanto alle**

**imposte sul reddito cantonale e comunale** (ad es. i dividendi provenienti dalle filiali per i quali la deduzione holding è concessa soltanto nell'ambito dell'imposta federale diretta).

In questi casi, anche l'**ammontare massimo** (vedi n. 7 più sotto) **è ridotto nella stessa proporzione**.

## 6. Riduzioni cantionali per l'imposta sull'utile

Per i redditi di società di capitali, cooperative e fondazioni che soggiacciono alle imposte cantionali e comunali solo per una parte (ad es. in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa in Svizzera o della portata dell'attività commerciale in Svizzera) oppure a un'aliquota ridotta, l'ammontare massimo per le imposte della Confederazione, da un lato, e per le imposte dei Cantoni e dei comuni, dall'altro, deve essere calcolato **separatamente**. Anche in questo caso sono applicati gli stessi principi del computo globale d'imposta ridotto (n. 5).

## 7. Modo di calcolare l'ammontare massimo del computo globale d'imposta

Fatta salva la limitazione indicata più sotto, l'ammontare del computo globale d'imposta corrisponde all'importo totale delle imposte straniere che sono state riscosse in un anno civile (anno di scadenza) sui dividendi, sugli interessi e sui diritti di licenza dagli Stati contraenti e che non sono recuperabili in virtù delle convenzioni applicabili intese a evitare la doppia imposizione.

Tuttavia, se le imposte svizzere sui redditi imposti in questi Stati contraenti sono inferiori, sarà rimborsato soltanto l'ammontare inferiore (ammontare massimo, vedi n. 8 qui appresso).

## 8. Modo di calcolare l'ammontare massimo

Le spiegazioni seguenti si riferiscono ai redditi che soggiacciono alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni secondo il sistema d'imposizione annuale postnumerando. A decorrere dal 1° gennaio 2003 esse sono applicabili a tutti i redditi.

### a) Calcolo per le persone fisiche

Per calcolare l'ammontare massimo ci si basa sulle **aliquote d'imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l'anno di scadenza**. In questo caso si sommano le aliquote d'imposta della Confederazione, del Cantone e del comune di domicilio. Le imposte ecclesiastiche non sono prese in considerazione. Ai fini del calcolo dell'ammontare massimo i Cantoni possono prevedere

<sup>2)</sup> Secondo l'ordinanza 2 del DFF del 12 febbraio 1973 sul computo globale d'imposta

tariffe proprie che tengono conto dell'onere fiscale medio cantonale e comunale. Di questa possibilità hanno già usufruito i Cantoni di ZH e di SG (situazione all'1.1.2003). Gli interessi passivi e le spese scaduti lo stesso anno devono essere dedotti in modo proporzionale dai redditi lordi dichiarati (vedi spiegazioni più sotto alla lett. c).

#### **b) Calcolo per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e in accomandita**

Per il calcolo dell'ammontare massimo sono determinanti le singole imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni calcolate sull'utile dell'anno di scadenza, escluse le imposte ecclesiastiche. L'importo parziale di queste singole imposte relative ai redditi stranieri viene calcolato secondo il rapporto esistente fra i redditi contabilizzati e l'utile netto complessivo dello stesso periodo fiscale, dopo deduzione degli interessi passivi, delle spese e delle altre deduzioni (vedi spiegazioni più sotto alla lett. c). L'ammontare massimo corrisponde alla somma degli importi parziali delle imposte sull'utile della Confederazione, del Cantone e del comune calcolati secondo questo metodo.

#### **c) Considerazione degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni**

Dato che le imposte svizzere vengono rimosse sul reddito netto (persone fisiche) rispettivamente sull'utile netto (persone giuridiche), per il calcolo dell'ammontare massimo, i redditi stranieri possono, quando vi sono interessi passivi e spese di considerevole importanza, essere decurtati degli interessi passivi attinenti a questi redditi e delle relative spese.

Oltre agli interessi passivi e alle spese, possono essere presi in considerazione in modo adeguato anche ammortamenti, accantonamenti, spese o perdite, quando è palese che accordando il computo globale d'imposta, l'imposizione di altri redditi netti di un'impresa verrebbe ridotta in modo ingiustificato.

Si parte dal presupposto che gli interessi passivi e le spese corrispondono al 50 per cento delle entrate lorde per i redditi di licenza e che le spese corrispondono al 5 per cento per i dividendi; in ogni caso è riservata la prova che la quota effettiva degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni sia notevolmente superiore o inferiore.

### **9. Procedura per ottenere il computo globale d'imposta**

a) Il computo globale d'imposta è concesso soltanto **su istanza**, e precisamente:

- per i **dividendi** e gli **interessi**: servendosi del modulo «Computo globale d'imposta - foglio complementare all'Elenco Titoli» (**modulo DA-1** per le persone fisiche, **modulo DA-2** per le società anonime, in accomandita per azioni, a garanzia limitata, cooperative, in nome collettivo e in accomandita nonché per le associazioni e le fondazioni);

- per i **diritti di licenza** servendosi del **modulo DA-3** per tutti gli istanti.

Le istanze di computo globale d'imposta possono essere presentate al più presto dopo la fine del periodo fiscale in cui i redditi stranieri sono maturati. Il diritto al computo globale d'imposta si estingue se non è esercitato **nei tre anni successivi alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati**.

**Per ogni anno bisogna utilizzare un modulo distinto.**

b) Nell'istanza si indicheranno in modo completo ed esatto gli investimenti di capitale, come pure i redditi scaduti in un periodo fiscale **che sono stati effettivamente assoggettati a un'imposta limitata e non recuperabile negli Stati contraenti**. I redditi vanno riuniti secondo gli Stati da cui provengono; inoltre, si inserirà l'ammontare lordo dei redditi e quello dell'imposta straniera non recuperabile. I redditi per i quali non può essere chiesto il computo globale d'imposta (vedi n. 4 più sopra) non devono essere indicati nel foglio complementare, ma nel normale Elenco Titoli.

c) Per il resto si osserverà quanto segue:

Le istanze compilate sui moduli DA-1, DA-2 e DA-3 vanno presentate alle autorità fiscali competenti **del Cantone** in cui l'istante aveva il domicilio alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono divenuti esigibili.

I redditi della sostanza commerciale divenuti esigibili durante lo stesso anno d'esercizio, devono essere riuniti in un'unica istanza.

d) Dopo aver esaminato l'istanza secondo i medesimi criteri applicabili in materia di rimborso dell'imposta preventiva, nel caso in cui l'istanza non è accolta interamente, il servizio competente emetterà una decisione con una breve motivazione. Per quanto concerne l'ammontare del computo globale d'imposta determinato resta salva una successiva verifica e correzione da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

L'istante dispone degli stessi rimedi giuridici come per le decisioni in materia di rimborso dai Cantoni dell'imposta preventiva.

## 10. Pagamento dell'ammontare del computo globale d'imposta

A seconda della regolamentazione cantonale l'ammontare del computo globale d'imposta è computato sulle imposte (deduzione nel conteggio d'imposta) oppure rimborsato in contanti.

## 11. Informazioni, moduli, testi di legge

Ulteriori informazioni sul computo globale d'imposta sono ottenibili presso le amministrazioni fiscali cantonali e presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna.

I moduli per l'istanza di computo globale d'imposta (vedi n. 8a più sopra) possono essere ordinati presso le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Le convenzioni volte a evitare le doppie imposizioni, stipulate con gli Stati elencati nell'Allegato II e le disposizioni svizzere d'esecuzione concernenti il computo globale d'imposta sono contenute nella raccolta «Diritto fiscale internazionale della Svizzera» pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Estratti separati possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Divisione distribuzione, 3003 Berna (tel. 031 325 50 50).

È possibile consultare il catalogo e ordinare direttamente i documenti via internet al seguente indirizzo:  
**[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)**

I seguenti documenti possono essere visionati direttamente in internet:

Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale d'imposta	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/rs/c672_201.html">www.admin.ch/ch/i/rs/c672_201.html</a>
Ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo globale d'imposta, con l' <b>Allegato II</b> (Distinta degli Stati contraenti)	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/rs/c672_201_1.html">www.admin.ch/ch/i/rs/c672_201_1.html</a>
Ordinanza 2 del DFF del 12 febbraio 1973 sul computo globale d'imposta	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/rs/c672_201_3.html">www.admin.ch/ch/i/rs/c672_201_3.html</a>
Doppia imposizione	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/rs/0.67.html">www.admin.ch/ch/i/rs/0.67.html</a>